
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Art. 700 c.p.c.: sì al provvedimento di accertamento, no alla compatibilità con il rito sommario di cognizione.

Il provvedimento d'urgenza, per quanto incoercibile, ha comunque natura giurisdizionale; è in ogni caso ravvisabile un apprezzabile concreto interesse - giuridicamente rilevante - ad ottenere, nelle more del giudizio di merito, un provvedimento d'urgenza accertativo¹ teso a rimuovere quella situazione di incertezza giuridica che si determina a seguito delle contestazioni altrui sulla titolarità o sull'esercizio del diritto cautelando.

La tutela cautelare è astrattamente incompatibile con il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. per difetto del requisito del periculum in mora, laddove al momento del ricorso non possa essere esclusa una rapida definizione del giudizio.

Tribunale di Bologna, ordinanza del 15.10.2013

¹ Nel senso dell'ammissibilità della tutela ex art. 700 c.p.c. per azioni di accertamento, si veda [Tribunale di Bari, sezione III, ordinanza del 9 novembre 2012](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 168, con note di [ROMANO](#) e [NUZZO](#).

N. R.G. 2013/12955



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] 2013 promossa da:

[REDACTED] SPA (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED]); , elettivamente domiciliato in VIA G. [REDACTED] BOLOGNA presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] SPA (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED]) [REDACTED] 40100 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in V [REDACTED] FERRARA presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/09/2013,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato che con ricorso ex art. 669 quater e 700 c.p.c. H [REDACTED] p.a. chiedeva accertare e disporre in via interinale ed in attesa della decisione di merito, in via principale l'inefficacia del contratto tra H [REDACTED] e C [REDACTED], stante il mancato avverarsi della condizione sospensiva e l'avverarsi della condizione risolutiva; in via subordinata il mancato avverarsi della condizione sospensiva apposta al contratto di cui sopra ovvero in via ulteriormente subordinata l'avveramento della condizione risolutiva apposta al medesimo contratto; in ogni caso con ogni conseguente declaratoria e disposizione, dando ogni ulteriore provvedimento anche in merito all'annotazione della decisione nei registri immobiliari ex art. 2655 c.c.

Pagina 1



considerato che detta istanza cautelare era proposta nell'ambito di procedimento promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. nel quale la ricorrente proponeva in sostanza, in via principale e subordinata, le medesime conclusioni di merito;

considerato che la C. [redacted] s.p.a. si costituiva nel procedimento interdittale come sopra instaurato contestando in rito l'ammissibilità, in quanto integralmente anticipatoria della futura sentenza di merito, dell' invocata tutela cautelare, nonché nel merito la sussistenza dei relativi presupposti;

considerato, quanto alla contestata ammissibilità del provvedimento d'urgenza richiesto anticipatorio di una futura sentenza di merito avente natura dichiarativa quale richiesta dal ricorrente, di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale che ammette la possibilità di tutelare, anche in via integralmente anticipatoria, con i provvedimenti d'urgenza ex art.700 c.p.c., le sentenze di mero accertamento, deponendo in tal senso anche la circostanza che l'articolo in esame, coerentemente con la sua *ratio*, non fornisce indicazioni sulla tipologia di decisioni di cui è possibile assicurare in via d'urgenza gli effetti;

ritenuto infatti che il provvedimento d'urgenza, per quanto incoercibile - al pari peraltro di ogni forma di tutela dichiarativa, anche in via ordinaria - ha comunque natura di atto giurisdizionale, in quanto tale idoneo a produrre effetti (secondari) fra cui il risarcimento dei danni conseguenti all'inosservanza della misura cautelare (cfr. Cass. 17.7.1979, 4217, *FI*, 1980, I, 25) e, nell'eventualità, sanzioni penali ex art.388, 2° co., c.p. essendo in ogni caso ravvisabile un apprezzabile, concreto interesse giuridicamente rilevante del ricorrente ad ottenere, nelle more del giudizio di merito, un provvedimento d'urgenza accertativo teso a rimuovere quella situazione di incertezza giuridica (su un rapporto o su un fatto) che si determina a seguito delle contestazioni altrui sulla titolarità o sull'esercizio del diritto cautelando;

considerato, tuttavia, quanto all'infettibile presupposto del *periculum in mora* che parte ricorrente ha prospettato di fatto un pregiudizio di carattere meramente patrimoniale peraltro solo eventuale derivante dall'impossibilità di poter giuridicamente disporre del bene stante l'incertezza nei confronti di terzi possibili acquirenti derivante dalla trascrizione pregiudizievole dell'atto di vendita inter parte e dall'impossibilità di procedere all'annotazione del mancato verificarsi della condizione



sospensiva e/o risolutiva eseguibile, ai sensi dell'art. 2655 c.c. solo in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione si è verificata;

considerato che si tratta tuttavia di pregiudizio normalmente connesso al tempo occorrente alla decisione di merito, non potendosi neppure ovviare, con provvedimento interinale di per sé connotato, nella pendenza del giudizio, dalla provvisorietà, all'allegata incertezza nei confronti dei terzi, posto che la richiesta annotazione del mancato avveramento della condizione, in difetto di spontanea iniziativa della resistente, può avvenire solo con sentenza ai sensi dello stesso art. 2655 c.c.;

considerato che peraltro la stessa ricorrente non ha escluso la possibilità di potere procedere alla vendita del bene previo rilascio di idonee garanzie nei confronti di eventuali acquirenti;

rilevato da ultimo che la tutela cautelare è stata invocata nell'ambito di procedimento sommario promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ed attivato sul ritenuto presupposto della natura documentale della controversia e, quindi, della ipotizzata se non auspicata rapida definizione giudiziale della controversia, non escludibile al momento della proposizione del ricorso e, quindi, astrattamente incompatibile con il lamentato *periculum in mora* di per sé non caratterizzato come detto dal carattere dell'irreparabilità nei tempi ragionevolmente occorrenti a pervenire ad una decisione di merito;

ritenuto pertanto che allo stato degli atti non paiono sussistere i presupposti per concedere l'invocata tutela cautelare;

considerato che la statuizione delle spese di lite della presente fase interdittale vada riservata al merito;

P.Q.M.

- rigetta il ricorso di cui in premessa,
- spese al merito.

Si comunichi.

Bologna, 15 ottobre 2013

Il Giudice

Pagina 3

